

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/Cf (2002/2003)

La Corte federale, composta dai Sigg. ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 22 maggio 2003, ha adottato le seguenti decisioni, le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI

L'art. 25 del Codice di giustizia sportiva, concernente le Commissioni disciplinari, contiene talune disposizioni la cui formulazione ha indotto il Presidente Federale, a ciò sollecitato dal Comitato Interregionale, a chiedere un parere interpretativo alla Corte Federale.

Il comma 4 dell'art. 25 dispone che le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi federali; il comma successivo prescrive che "il deferimento per la posizio-

ne irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce”.

In relazione a tali disposizioni, il Presidente Federale chiede di conoscere se “possa intervenire il deferimento per posizione irregolare di calciatori, decorsi i termini rispettivamente di 15 e 7 giorni richiamati dal comma 5 dell’art. 25”.

Ciò posto, la Corte ritiene che non vi è dubbio che i predetti termini siano perentori.

A tale conclusione si perviene sia in virtù della norma di cui all’art. 34, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, che espressamente dispone che “tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”, che alla luce del fondamento della disposizione in questione, in quanto evidenti esigenze di consolidamento della situazione di fatto e di certezza dei rapporti impongono che non possa rimanere non definito il risultato acquisito sul campo oltre un determinato termine.

In conseguenza, il deferimento effettuato trascorsi quindici giorni dalla gara alla quale ha partecipato il calciatore in posizione irregolare ovvero sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo è intempestivo e la Commissione disciplinare adita lo dovrà dichiarare irricevibile e non potrà esaminarlo nel merito.

Questa soluzione, affatto incontestabile, lascia peraltro aperto un ulteriore problema, che costituisce il nucleo del quesito sottoposto alla Corte Federale: quello dei rapporti tra i termini in questione e dell’eventuale sovrapposizione di un termine all’altro, nel senso che si potrebbe sostenere che il deferimento, non avvenuto nel termine di quindici giorni dalla gara, possa essere effettuato entro il termine di sette giorni dalla conclusione del campionato o del torneo.

Una siffatta tesi, pur se in astratto consentita dalla formulazione non perpiscua della norma - che adopera l’espressione “comunque” che, in via generale, significa “in ogni caso” -, è del tutto inaccettabile, perché, alla stregua dei comuni canoni ermeneutici, l’interpretazione letterale va coniugata con una interpretazione che tenga conto anche della “intenzione del legislatore” (art. 12 delle preleggi), ossia del fondamento della disposizione e delle finalità con essa perseguite.

A tale riguardo, da un lato va rilevato che, sotto il profilo letterale, l’espressione “comunque” ha anche un significato avversativo, nel senso di “tuttavia”; dall’altro, vanno richiamate le considerazioni precedenti, relative alle esigenze di stabilità che impongono che le situazioni concernenti i risultati della gara siano quanto prima consolidati e non restino in sospeso per un periodo più lungo di quello strettamente necessario per l’accertamento della regolarità delle gare stesse.

D'altronde la perentorietà del termine di quindici giorni dalla gara entro cui procedere al deferimento verrebbe vanificata qualora si consentisse di procedere al deferimento sempre e per tutte le gare del campionato o torneo entro sette giorni dalla chiusura dello stesso.

In conseguenza, la risposta al quesito non può essere che nel senso che il termine perentorio per il deferimento è di quindici giorni dalla disputa della gara e che tale termine si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o del torneo) nel caso in cui sia intervenuta detta chiusura.

Alla risposta, in tal senso, al quesito interpretativo la Corte ritiene di aggiungere la raccomandazione ai competenti Organi Federali di provvedere - ove lo ritengano - alla riformulazione, in maniera più chiara, della disposizione in esame, prevedendo anche, se del caso, termini e decorrenze specifici per situazioni particolari (quali le gare Play-off e Play-out, etc.).

P.Q.M.

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime il parere che la norma di cui all'art. 25, comma 5, C.G.S. vada interpretata nel senso che il deferimento per la posizione irregolare di calciatori debba essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o torneo) nel caso in cui sia intervenuta la predetta chiusura.

.....

2. RICORSO DEL GENOA CRICKET F.C. IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

3. RICORSO DELLA S. S. CALCIO NAPOLI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

4. RICORSO DEL F.C. HELLAS VERONA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

5. RICORSO DELL'A.C. VENEZIA 1907 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

6. RICORSO DELL'A.S. BARI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

7. RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

8. RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

9. RICORSO DELL'A.C. SIENA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

Con distinti ricorsi del 10 maggio 2003 le Società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., A.C. Venezia 1907 S.p.A., F.C. Verona Hellas S.p.A., A.S. Bari S.p.A., F.C. Messina, Peloro S.r.l., Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., Ascoli Calcio S.p.A., A.C. Siena S.p.A., adivano, ai sensi degli articoli 32, comma 5, dello Statuto Federale e 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, questa Corte Federale chiedendo che venissero tutelati “i diritti fondamentali propri ed associativi” che sarebbero stati lesi per effetto della pronuncia (di cui era al momento noto il solo dispositivo) resa il 28 aprile precedente dalla Commissione di Appello Federale.

I Giudici di Appello avevano, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Calcio Catania, che in precedenza aveva chiesto al Presidente della Lega Nazionale Professionisti il deferimento della Società appellata, annullato la decisione della Commissione Disciplinare ed inflitto alla A.S. Siena la sanzione sportiva della perdita della gara col Catania, disputata il 12 aprile 2003, in conseguenza della utilizzazione, giudicata irregolare, da parte della A.S. Siena del calciatore Luigi Martinelli che, squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata, non aveva scontato la punizione, in quanto, pur non schierato nella successiva gara di Campionato di Serie B Siena/Napoli del 5 aprile 2003, aveva partecipato alla gara Pescara/Bari del Campionato Nazionale Primavera disputatasi in quest'ultima data.

Nell'annullare la decisione della Commissione Disciplinare, la C.A.F. osservava che i primi giudici avevano dichiarato infondato l'originario esposto della Società Catania e, conseguentemente, ritenuto che non sussistessero provvedimenti da adottare con riferimento alla fattispecie, alla stregua della disposizione dell'articolo 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui *il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento*. I Giudici di primo grado avevano rilevato che il calciatore Martinelli aveva effettivamente scontato la giornata di squalifica, non avendo disputato la gara di campionato di serie B Siena/Napoli con la conseguente irrilevanza della partecipazione alla gara contro la Ternana del (diverso) Campionato Primavera, eventualmente punibile ai sensi dell'articolo 12 comma 5 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva.

Contro la decisione della Commissione Disciplinare aveva proposto appello davanti la C.A.F. la Società Catania, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 17, commi 3 e 13, in relazione

all'articolo 12, comma 5, tutti del Codice di Giustizia Sportiva, sotto il complessivo, concorrente profilo, della necessaria espiazione della pena nell'ambito della competizione in cui era stata commessa l'infrazione oggetto di provvedimento disciplinare e della correlativa assolutezza del divieto per il tesserato di svolgere qualsiasi attività agonistica in seguito alla comminazione di una sanzione sportiva.

L'appellante chiedeva, pertanto, che la Commissione accertasse l'irregolare utilizzazione del calciatore da parte della Società A.S. Siena contro la Ternana nel Campionato Primavera e la conseguente, mancata espiazione della giornata di squalifica e comminasse all'appellata, con riferimento alla gara Catania/Siena del Campionato di Serie B in cui era stato schierato il calciatore Martinelli, la sanzione sportiva della perdita della stessa.

La Società appellata preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell'impugnazione, non essendo stato il giudizio sulla pretesa irregolarità della posizione del calciatore Martinelli instaurato davanti al Giudice Sportivo su richiesta delle società interessate, come previsto dall'articolo 24, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, ma promosso su deferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti, con conseguente impossibilità per essa appellata dell'assunzione della qualità di parte nel procedimento e difetto di legittimazione a proporre appello da parte della Società Catania, essendo solo il Presidente Federale titolare di tale facoltà ai sensi dell'articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la A.S. Siena confutava gli argomenti avversari deducendo l'ineccepibilità della decisione impugnata.

Con la propria pronuncia del 28 aprile 2003 la C.A.F. rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sotto il profilo dell'esistenza di un interesse diretto della Società Catania all'applicazione della sanzione relativa alla gara dalla stessa disputata contro la società presso la quale militava il calciatore: fonte di tale statuizione era dalla C.A.F. individuata nella norma generale dell'articolo 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che *sono legittimati a proporre reclamo nei casi previsti dal presente codice, le società, loro dirigenti, soci di associazioni e tesserati che ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso*. Nel merito la C.A.F. osservava che le disposizioni racchiuse nei commi 3 e 13 dell'articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva debbono essere interpretate unitariamente, con la conseguenza, da un canto, che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'infrazione e, d'altro canto, che il divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva durante il periodo della squalifica si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società.

Per queste ragioni l'appello veniva accolto e, per l'effetto, inflitta alla A.S. Siena la sanzione sportiva della perdita della gara con il Catania per 0 a 2.

Ciò premesso, va rilevato che il Presidente della Lega Nazionale Professionisti ha ritenuto inaccoglibile, alla luce di un articolato parere legale, la richiesta della A.S. Siena di investire direttamente, ai sensi dell'art.32, comma 8, dello Statuto Federale, questa Corte perché si pronunciasse. Venivano così proposti distinti ed identici ricorsi da parte delle società menzionate in epigrafe, in cui si deduceva: 1) la ricorrenza del doppio requisito, soggettivo ed oggettivo, previsto dal citato articolo 32, comma 5, dello Statuto ed in particolare la mancanza di ulteriori mezzi di impugnazione della decisione della C.A.F.; 2) nel merito ed in sostanziale aderenza alle difese svolte davanti ai Giudici di Appello: a) la carenza di legittimazione sia ad causam che ad processum della Società Catania Calcio; b) il conseguente passaggio in giudicato della decisione della Commissione Disciplinare irrisultante impugnata dal Catania Calcio; c) l'erroneità della pronuncia della C.A.F. per effetto del denunciato vizio di improponibilità e/o irricevibilità dell'appello, peraltro non notificato alla A.C. Siena, cui era stata così preclusa l'assunzione della qualità di parte nel procedimento.

I ricorrenti chiedevano, pertanto, che questa Corte dichiarasse l'inesistenza e, comunque, l'illegittimità della pronuncia della C.A.F., nonché di essere sentiti nel corso del presente procedimento.

Il Catania Calcio, cui la segreteria della Corte aveva comunicato la pendenza dei ricorsi avversari e la data di svolgimento della presente udienza, resisteva con memoria nella quale contestava la ammissibilità degli stessi ricorsi, in quanto incompatibili con il principio della intangibilità del giudicato formatosi sulla pronuncia della C.A.F. e, nel merito, eccepiva la esattezza della prospettazione dei Giudici di Appello.

Tutte le parti hanno illustrato oralmente le proprie difese nel corso della udienza di discussione, cui erano state ammesse con provvedimento di questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i ricorsi, relativi alla medesima pronuncia della C.A.F., vanno riuniti e decisi congiuntamente.

Va, in primo luogo, rilevato che la società controinteressata è stata, come già messo in evidenza nella parte espositiva, ritualmente ed esaurientemente informata in data 16 maggio 2003 dalla segreteria della Corte dell'oggetto del procedimento e della data della sua trattazione, nel corso della quale sono state esplicate in modo pieno le difese orali.

Ciò premesso, la prima questione che in ordine logico la Corte è chiamata ad affrontare anche in

riferimento all'eccezione espressamente sollevata nella memoria del Catania Calcio, è quella attinente alla determinazione del proprio ambito di intervento ai sensi dell'articolo 32 comma 5 dello Statuto Federale nonché alla relazione sussistente tra tale intervento e le pronunce rese da Organi di Giustizia Sportiva di ultima istanza.

Relativamente a quest'ultimo profilo va subito detto che il potere di intervento sussidiario e completivo dell'Ordinamento Federale attribuito dall'articolo 32 comma 5 citato a questa Corte non è certamente inteso, come è giurisprudenza costante, ad *eludere gli effetti preclusivi e di intangibilità del giudicato già prodottisi*, ma è indirizzato a colmare eventuali vuoti di tutela di diritti fondamentali, personali o associativi, non altrimenti protetti. Si tratta, quindi, di un genere di intervento che, come si chiarirà subito, piuttosto che creare disarmonie nel sistema, è rivolto a fornire garanzie di tutela a quelle posizioni soggettive ritenute meritevoli di considerazione, rispetto alle quali il sistema stesso non possa, comunque e per qualsiasi causa, dare la risposta invocata ed alla cui mancata protezione corrisponderebbe un sensibile *vulnus* in termini di equità all'interno dell'Ordinamento Federale.

Va, quindi, fugato il dubbio circa una possibile contrapposizione tra il provvedimento in parola (di cui deve cogliersi e mettersi in rilievo il carattere straordinario e circoscritto) e provvedimenti di ultima istanza nell'ambito della giustizia sportiva, nel senso che questa Corte ha solo il compito, attraverso l'esercizio del potere riconosciutole dall'articolo 32 comma 5 citato, di sanare le lesioni dei diritti fondamentali personali o associativi che si fossero prodotte quale occasionale conseguenza materiale dei provvedimenti stessi e non già di caducare i provvedimenti in sé. Giova solo ricordare che la concreta vicenda da cui ha preso le mosse la pronuncia di questa Corte nel cosiddetto caso Ternana (C.U. del 1° agosto 2002), espressamente citata nella memoria del Catania Calcio, aveva ad oggetto la richiesta interpretativa di una norma rivolta a questa Corte da società soccombente in un giudizio, il cui provvedimento finale aveva omesso di impugnare, allo scopo di conseguire la pronuncia di un parere incompatibile con la pronuncia a sé sfavorevole e, quindi, di sovvertirne il contenuto all'esterno delle regole del contraddittorio e del sistema delle impugnazioni. Il caso già giudicato riguardava in sostanza la stessa parte (in senso formale e sostanziale) del giudizio, che, avendo rinunciato allo strumento tipico di tutela previsto dall'Ordinamento Federale, aveva direttamente investito, pur nel difetto del presupposto della sussidiarietà di cui all'articolo 32, questa Corte perché mutasse i propri panni di interprete in quelli indebiti di giudice rescindente, istituzionalmente spettanti all'Organo di Giustizia Sportiva deliberatamente e consapevolmente pretermesso. Ben diversa, come si vedrà oltre, è la situazione registrabile nella presente fattispecie.

Va adesso determinata la portata del ricorso, ex art. 32 comma 5 , secondo la struttura e la concezione della norma in parola, ed individuata la latitudine delle condizioni in cui inscrivere i possibili provvedimenti di questa Corte per stabilirne l'atteggiarsi del contenuto.

Deve, quindi, affrontarsi il tema delle situazioni soggettive utilmente deducibili nel presente procedimento.

Per quanto attiene alla nozione di diritti fondamentali, personali o associativi, è da ritenere che il bene tutelato e sotteso a tale formula sia la piena esplicazione dei diritti spettanti ai singoli o alle società in ambito sportivo e che l'intensità della relativa tutela vada commisurata al momento in cui se ne chiede la attuazione e con riguardo alla irreparabilità della lesione ed alla conseguente compromissione della posizione stessa. E' evidente l'impossibilità di predisporre un catalogo di siffatti diritti fondamentali, ma si può pensare alle corrispondenti categorie ordinanti del diritto comune ed in particolare a quelle relative alla personalità delle persone fisiche e giuridiche e ai modi della relativa esplicazione, soprattutto nell'ambito della formazione sociale in cui vengono esercitati. Del resto, come prima anticipato, il carattere fondamentale dei diritti in questione va accertato con riferimento al tempo nel quale se ne chiede tutela, nel senso che per evitare la postergazione della tutela stessa si rende necessario l'immediato intervento di questa Corte.

Peraltro, genesi e finalità dell'articolo 32 comma 5 vanno identificate nella necessità di creare all'interno dell'Ordinamento Federale una camera di compensazione a vantaggio di quelle posizioni soggettive, personali o associative, che, come si dirà subito, se non riconosciute in ambito federale, con ragionevole prevedibilità spingerebbero gli affiliati o i tesserati a perseguirne la tutela nel terreno del diritto comune.

E', quindi, nella prospettiva di ravvicinamento ed armonizzazione tra Ordinamento Federale e diritto comune e della eliminazione delle fratture che vi si dovessero frapporre, che va inteso il ruolo di questa Corte ai sensi dell'art. 32 comma 5, e cioè di una sorta di sentinella dei diritti misconosciuti o non altrimenti tutelati, il cui spettro è insuscettibile di specifica, preventiva determinazione. Essi vanno, al contrario, qualificati applicando alle specifiche circostanze del caso i generali criteri definitivi prima esposti, in modo da far risaltare la natura delle singole posizioni soggettive sottoposte all'esame della Corte, apprezzarne il grado di "fondamentalità" e valutare la gravità della distorsione che, sul piano complessivo dell'Ordinamento Federale, la mancata protezione comporterebbe.

Alla stregua delle osservazioni fin qui svolte può darsi risposta alle eccezioni sollevate dalle odierne intimazioni nel corso delle proprie difese scritte ed orali.

Va, in primo luogo, escluso che i ricorsi oggi riuniti siano stati proposti in prospettiva e con fina-

lità impugnatorie della pronuncia della C.A.F. e che si tratti di (altrimenti improprie ed inammissibili) richieste, effettuate dalle medesime parti processuali, di riesame di decisioni rese da Organi di ultima istanza formulate in un (del tutto inimmaginabile) terzo grado di giudizio federale. Si deve parimenti escludere, per le ragioni prima indicate, che il ricorso ex art. 32 comma 5 possa essere concepito, sempre dalle parti dello stesso giudizio, in funzione caducatoria o anche semplicemente elusiva di un intangibile giudicato: in questo senso non può che confermarsi la costante giurisprudenza di questa Corte. Tuttavia, le circostanze della fattispecie consentono di qualificare in termini del tutto diversi gli odierni ricorsi e la natura dei fini tramite essi perseguiti, per nulla contraddittori rispetto ai principi appena enunciati.

Ed invero, la caratteristica peculiare e contraddistintiva degli odierni ricorsi è, dal punto di vista procedurale, di essere stati proposti nella pressoché totalità dei casi in via principale da soggetti estranei (per non esserne, comunque, stati parte) al procedimento all'esito del quale fu pronunciato il provvedimento delle cui conseguenze pregiudizievoli essi chiedono a questa Corte l'eliminazione. Può ulteriormente osservarsi che la pronuncia della C.A.F. ha inciso sulla configurazione della classifica del Campionato di Serie B e ha di fatto ridisegnato la collocazione delle Società ricorrenti in raffronto con quella del Catania Calcio, che si trova come loro nelle zone esposte al rischio della retrocessione nella serie inferiore, cui è stato attribuito un incremento di due punti in virtù della pronuncia della C.A.F..

Ora, è certo che nei confronti delle Società ricorrenti (cui non è stato spiegabilmente esteso il contraddittorio nei due gradi del giudizio disciplinare non essendo determinabile a priori l'assetto che la classifica avrebbe potuto assumere dopo la decisione della C.A.F.) l'Ordinamento Federale non preveda il rimedio generale – né rimedio assimilabile nella funzione e nei presupposti – che il diritto comune predispone a favore del terzo negativamente influenzato da una pronuncia ormai passata in giudicato che abbia in concreto disposto di un suo diritto. Nel caso attuale tale diritto consiste nel mantenimento della situazione di classifica anteriore, nella quale la Società oggi intimata occupava una posizione meno vantaggiosa e, come tale, meno capace di esporre la ricorrente al rischio della retrocessione nella serie inferiore.

Ed allora, a colmare questa lacuna ordinamentale, la cui permanenza alimenterebbe il pericolo della separatezza tra Ordinamento federale ed Ordinamento di diritto comune e discriminerebbe negativamente i tesserati o gli affiliati cui non venisse riconosciuta identità di posizioni legittimanti o rimedi sostanziali e processuali rispetto ai soggetti del diritto comune, ben si presta – conformemente alle intenzioni ed ai fini del costituente federale – la presente sede. E' qui che deve, pertanto, trovare recepimento la nota giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 177 del 1995) che – nel ritenere indispensabile consentire al terzo, toccato dal giudicato amministrativo, di far valere le sue ragioni dotandolo di uno strumento equivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesi-

me esigenze, ha dichiarato illegittime le norme in materia di giudizio davanti agli Organi di giustizia amministrativa nella parte in cui non prevedono l'esperibilità davanti ad essi dell'opposizione di terzo ordinaria di cui all'articolo 404 Cod. Proc. Civ..

Da questo punto di vista emerge la ricorrenza nella presente fattispecie del requisito dell'assenza nell'Ordinamento Federale di strumenti di garanzia corrispondenti o equivalenti a quelli dell'opposizione di terzo e che la presente è l'unica sede nella quale tale lacuna si sarebbe potuta fruttuosamente denunciare. E' altrettanto chiaro, che, nelle more dell'adeguamento dell'Ordinamento Federale a quello comune in punto di previsione del rimedio impugnatorio dell'opposizione di terzo ordinaria, non possa che essere la Corte Federale ad intervenire, esercitando l'indeclinabile coppia di funzioni rescindente – rescissoria nei confronti della decisione che ha determinato la reazione del terzo ritenutosi da essa pregiudicato ed attraendo davanti a sé la materia, cioè svolgendo la funzione di giudice dell'opposizione. Ché, se ciò non avvenisse e la Corte si limitasse alla generica enunciazione della necessità di colmare normativamente la lacuna, declinando qualsiasi concreto e possibile, alla luce della stessa formulazione del potere straordinario ex art. 32 comma 5, intervento volto ad assicurare l'effettiva delibazione della fondatezza del ricorso, verrebbe irrimediabilmente frustrata la portata garantista della norma. Essa sarebbe, infatti, relegata all'immeritato rango di inconcludenti declamazioni, ciò che è l'esatto contrario del disegno riformatore obiettivato nella norma in questione.

Ciò detto con riguardo alla ricorrenza delle condizioni in senso ampio processuali di ammissibilità dei ricorsi riuniti, è da dire che con altrettanta nettezza sussistono quelle di carattere sostanziale, nel senso che quelli fatti valere dai ricorrenti davanti la Corte sono diritti fondamentali nel senso prima illustrato. Ed invero, è indubitabile che debba essere ascritto al genere dei diritti fondamentali (con evidenti refluenze sia sul versante personale che su quello associativo) tanto il diritto ad un giusto processo, solo reso possibile dalla concreta previsione per il terzo estraneo alla regolamentazione processuale di "res inter alios acta" ricadente nella sfera dei propri diritti di un rimedio che gli assicuri il reinserimento nel circuito processuale e la possibilità di far valere le proprie ragioni con efficacia e garanzie pari a quelle di cui avrebbe goduto se fosse stato sin dall'inizio parte del processo in cui si giudicava "senza di lui contro di lui", quanto il diritto alla stabilità ed immodificabilità della classifica del campionato di appartenenza se non attraverso la garanzia originaria del contraddittorio o postuma dell'opposizione di terzo e mediante le forme del giusto processo e nell'ottica dell'esplicazione del pieno diritto di difesa.

Va ancora posto in rilievo che la pretesa a non vedere rimaneggiata, sia pure in forma mediata e di occasionalità materiale, la propria posizione sportiva (più circoscritta espressione della generale posi-

zione del tesserato o dell'affiliato nell'ordinamento sportivo) costituisce il riflesso soggettivo della generale e condivisa aspirazione al regolare svolgimento della competizione, che verrebbe compromessa se le modifiche non fossero precedute o accompagnate da adeguate garanzie per tutti gli affiliati o associati.

Ed ancora, la fattispecie sottoposta all'esame della Corte esibisce un altro, duplice e notevolissimo profilo giustificativo dell'intervento integrativo ex art. 32, riconducibile alla sfera equitativa.

Si tratta, infatti, di un intervento che viene ad essere invocato nella fase conclusiva del campionato, allorché la dilatazione dei tempi o la mancanza di sollecitudine nell'accertamento della fondatezza delle ragioni del ricorrente comporterebbero automaticamente un sostanziale diniego di tutela. In secondo luogo, vi è da ravvisare nel caso concreto un serio momento di disarmonia all'interno dello Ordinamento Federale che, come risulta documentalmente, ha punito con sanzioni cumulative un medesimo fatto – infrazione disciplinare, e cioè lo schieramento in una gara di Campionato Primavera di un calciatore squalificato in una gara di campionato di serie superiore. Ed infatti, è stata comminata, rispettivamente dalla C.A.F. e dal Giudice disciplinare competente, la medesima sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 2 sia con riferimento alla gara disputata nella serie superiore che in quella giocata nella competizione minore. A prescindere per il momento dalla valutazione sulla legittimità della prima delle due sanzioni (costituente oggetto dei ricorsi riuniti), è innegabile che la sovrapposizione di sanzioni per un medesimo fatto integri – laddove si consideri l'aspetto della mancata previsione normativa di una simile eventualità – dal punto di vista sostanziale la violazione del principio di legalità, e, dal punto di vista processuale, lo strappo alla regola del “ne bis in idem.”

Conclusivamente, i ricorsi devono considerarsi ammissibili e l'intervento della Corte, nei limiti in cui è stato sollecitato e nei termini che si andranno esponendo, va reputato un essenziale tassello per il completamento della funzione di garanzia e tutela dei diritti dei tesserati o affiliati nell'ambito federale, nonché di accostamento dell'ordinamento sportivo al modello del diritto comune. Così inteso lo statuto dei poteri connessi alla norma dell'art. 32, comma 5, essi assicurano una prospettiva non meramente burocratica, sempre più oggetto di ripulsa da parte degli stessi giudici ordinari, ma di attenzione e rispetto per i c.d. diritti muti e connota la funzione della Corte in chiave non esclusivamente nomofilattica ma di sostanziale garanzia dell'intero ordinamento sportivo.

Deve ora procedersi all'esame del merito dei ricorsi, iniziando dal primo e diffuso motivo incen-

trato su una pretesa inammissibilità dell'impugnazione davanti la C.A.F. della decisione dei primi giudici da parte dell'odierno intimato, che sarebbe stato privo di legittimazione processuale, in quanto estraneo al giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato.

Deve, infatti, osservarsi che la decisione dei giudici di primo grado certamente riverberava negativamente i propri effetti sulla posizione dell'intimata, in quanto aveva rigettato la denuncia di irregolare schieramento nella competizione di serie minore di un calciatore squalificato nella competizione di serie maggiore. Ora, proprio dal diniego della pretesa dell'odierna intimata di ottenere la vittoria – sanzione con il risultato di 2 – 0 ha tratto origine l'impugnazione davanti alla C.A.F. con l'intento di conseguire lo stesso bene della vita non attribuito in prima istanza.

Né vale sostenere in contrario che sarebbe preclusa l'impugnazione a chi non sia stato parte del procedimento di primo grado. Ed infatti, si è ormai consolidata la giurisprudenza (v. per tutti, CdS, VI, 3 aprile 2002 n. 1854 e, obiter, C. Cost. n. 177/1995 cit.) che considera legittimato all'appello chi, pur non avendo rivestito la qualità di parte nel procedimento di primo grado, veda compromesso il proprio interesse dagli effetti della sentenza impugnata.

La C.A.F. ha quindi esattamente riconosciuto questo potere all'odierna intimata.

Le ulteriori censure che i ricorrenti hanno fatto valere in questa sede sono accomunate dalla circostanza, chiaramente emersa durante la discussione orale, che sono dirette a denunciare l'incompatibilità con il diritto federale dell'interpretazione dell'art. 17, commi 3 e 13, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui, nel caso di squalifica per una o più giornate di gara, il divieto di giocare non è limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, estendendosi alla partecipazione a qualsiasi altra gara ufficiale di ogni squadra della stessa società.

Il dichiarato fine che le ricorrenti si propongono di raggiungere attraverso il rimedio straordinario dell'articolo 32 comma 5 è quello di ottenere la dichiarazione di legittimità dello schieramento del calciatore squalificato nelle gare disputate nel campionato in cui era maturata la sanzione ed il conseguente ripristino del risultato sportivo acquisito in tale gara sul campo.

Prima di affrontare il merito della questione è utile rilevare che contestualmente all'esame dei presenti ricorsi questa Corte è stata chiamata dal Presidente Federale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 1, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, a dare "interpretazione univoca dell'articolo 17 commi 3 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva (e di ogni altra disposizione collegata), oggetto di decisioni discordanti tra i diversi organi di giustizia sportiva" e di "potenziale conflitto di

competenza tra organi federali” come segnalato dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie C.

Per quanto l’interpretazione che questa Corte è chiamata a dare e che è destinata a far perno all’esame dei ricorsi oggi riuniti muova dall’esame congiunto dei commi 3 e 13 dell’articolo 17 più volte citato, non può non porsi nel dovuto rilievo che i due commi in parola disciplinano aspetti diversi della materia della esecuzione delle sanzioni sportive e producono, dunque, effetti diversi e come tali inidonei ad determinare una forma di collegamento tra le stesse, costitutivo di una loro pretesa “interpretazione unitaria”.

Ed invero, la norma principale che regola la nozione di sanzione consistente nella squalifica per una o più giornate va esclusivamente identificata nel comma 3 dell’articolo 17, che disciplina sia il contesto di riferimento oggettivo-temporale di espiazione della sanzione che le relative modalità.

L’esegesi letterale della norma è alquanto agevole, anche alla luce di principi incontestati da tempo fissati sia da questa Corte che dalla Commissione di Appello Federale.

Il fondamentale criterio regolatore della esecuzione delle sanzioni è duplice: in primo luogo è da considerare che – secondo Corte Federale C.U. n.5/Cf stagione 2000/2001 – il principio della separatezza delle varie competizioni previste in ambito federale – affermato da questa stessa Corte con C.U.n.2/Cf stagione 1998/1999 – trova applicazione anche ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, con la intuitiva conseguenza che la sanzione debba essere scontata nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava quando ha commesso l’infrazione.

La seconda cornice di riferimento è costituita dalla normativa risultante dal Regolamento del Campionato Italiano Primavera 2002/2003, di cui al C.U. n.64 del 25 settembre 2002, il cui articolo 6 penultimo comma stabilisce che agli effetti regolamentari, comunque, le gare verranno considerate come disputate nel giorno in cui effettivamente si svolgono.

Alla stregua di questa coppia di riferimenti e dell’analisi testuale del comma 3 dell’articolo 17 in esame si legittima la conclusione secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara non può, in omaggio al principio della separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiaata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata.

Del resto, è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l’unica in grado di evitare l’elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l’inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una

competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell'infrazione. Né l'interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall'altra che ritenesse che l'ambito di espiazione della squalifica debba estranearsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell'ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi l'ipotesi tra il termine "squadra" adoperato nella norma ed il diverso termine "società" che non può essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimonial-impresoriale, ma del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di contenenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora alla locuzione *gare ufficiali della squadra nella quale militava* di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita.

Intimo corollario di questa interpretazione de plano è che la mancata disputa, nella competizione in cui era stata posta in essere la condotta punita, della gara immediatamente successiva a quella di adozione del provvedimento comminatorio realizza l'incontestabile effetto espiatorio della pena ed esclude qualunque carattere di illiceità sportiva con riferimento alle gare disputate nel corso della medesima competizione dal calciatore nella propria squadra successivamente alla espiazione della squalifica stessa per il numero di giornate previsto nei termini appena indicati. Correlativamente ed intuitivamente nessuna sanzione è concepibile con riferimento a gare disputate dal calciatore nell'ambito della competizione sportiva nel corso della quale era stata posta in essere la condotta sanzionata una volta che egli non abbia partecipato, per il numero di giornate previsto dall'organo disciplinare, alle gare disputate dalla propria squadra in quella competizione. E' indubbio che il risultato acquisito sul campo, eventualmente posto nel nulla da provvedimenti adottati da Organi di Giustizia Sportiva incompatibili con l'interpretazione qui fissata o contrari alla stessa, debba essere ripristinato a tutela dei diritti fatti valere davanti a questa Corte ai sensi dell'articolo 32 comma 5 dello Statuto Federale dal tesserato o affiliato che fosse stato penalizzato, come in questo caso, da una interpretazione difforme adottata sul presupposto, qui espressamente dichiarato inaccoglibile, della inefficacia della espiazione della sanzione nel modo prima più volte descritto.

Altro è il quadro di riferimento della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 17. Essa non può in alcun modo essere intesa come norma additiva a quella del precedente comma 3 per ciò che

attiene alla materia della esecuzione, e delle relative modalità oggettivo-temporali, della sanzione. La materia stessa deve, infatti, come prima visto, ritenersi esaurientemente e completamente disciplinata dallo stesso comma 3, insuscettibile di deroga per effetto di una inammissibile lettura, con esso incompatibile, del comma 13. Quest'ultima norma, infatti, da un canto assolve la funzione di prevedere quale forma di sanzione accessoria rispetto a quella fondamentale fissata dal comma 3 l'inibizione al calciatore squalificato dallo svolgimento di qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica; d'altro canto, lo stesso comma 13 fornisce una inequivoca conferma dell'univocità della interpretazione, nei termini appena illustrati, del comma 3 che precede, in quanto espressamente precisa che la nozione di squalifica coincide con quella di mancata partecipazione alle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3 ovvero "la squadra nella quale (il calciatore) militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento". E' allora chiara l'unicità del disegno normativo scandito dai due commi in esame della stessa norma e cioè che tanto la sanzione principale quanto quella accessoria possono solo applicarsi al periodo della squalifica inteso come il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta oggetto di sanzione. Ancora una volta deve, quindi, ritenersi del tutto scriminata dal punto di vista disciplinare la condotta del calciatore che, scontata tempestivamente e pienamente la squalifica nelle gare ufficiali della propria squadra e nell'ambito del campionato in cui fu sottoposto a sanzione, svolga altre forme di attività sportiva in ambito federale; parallelamente deve essere ripristinato il risultato acquisito sul campo, ed eventualmente riformato dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativo a gare (disputate nel campionato nel cui contesto maturò la sanzione) della squadra del calciatore squalificato, che ad esse abbia partecipato dopo l'espiazione della squalifica stessa.

Specularmente, ricorre l'ipotesi del comportamento sanzionabile ai sensi del comma 13, sotto il profilo della violazione del divieto inibitorio, allorchè il calciatore squalificato nella competizione in cui fu commesso il fatto sanzionato, svolga attività sportiva in altro campionato, prima di aver espiaato la squalifica nel torneo di competenza.

Va per completezza espositiva aggiunto che – come risulta dal C.U. del Giudice Sportivo del 20 maggio 2003 – la stessa intimata Catania ha per fatti concludenti mostrato di ritenere lecito schierare nella gara del Campionato Nazionale Primavera dell'8 febbraio scorso il calciatore Vito Grieco, squalificato per una giornata per l'espulsione subita nel corso dell'incontro disputato il 2 febbraio 2003 contro il Lecce nel Campionato di Serie B, e non schierato, invece, nella successiva gara dello stesso campionato giocata contro il Genoa il 7 febbraio 2003.

E', quindi, inequivoca ed indiscutibile la consapevolezza del Catania che la squalifica fosse già stata scontata per il semplice fatto della mancata partecipazione del calciatore alla gara di Serie B immediatamente successiva alla data di irrogazione della sanzione.

E' altrettanto evidente che se il Catania ritenesse che la disputa della gara del Campionato Primavera abbia determinato la mancata espiazione della squalifica, finirebbe con l'adottare un comportamento perfettamente antitetico alla linea difensiva adottata nel presente procedimento e, addirittura, sarebbe privo di interesse a resistere ai ricorsi avversari, in quanto il loro accoglimento certamente finisce con il pregiudicare l'interesse dello stesso Catania a sostenere la regolarità della posizione del proprio calciatore Grieco e l'avvenuta espiazione della sua squalifica, che è stata invece espressamente contestata con ricorso al Giudice Sportivo dalla Società Venezia.

In conclusione, i ricorsi vanno accolti e, conseguentemente, deve confermarsi il risultato acquisto sul campo nel corso della gara oggetto dei ricorsi stessi. Va disposta la restituzione delle tasse versate.

P.Q.M.

la Corte federale, previa riunione dei ricorsi proposti dalle società in epigrafe indicate, li accoglie e, per l'effetto, conferma il risultato della gara Catania/Siena del 12 aprile 2003 conseguito sul campo. Dispone la restituzione delle tasse versate.

.....

10. RICORSO DELLA VIS PESARO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 12.5.2003 IN MERITO ALLA GARA PESCARA/PATERNÒ DEL 19.4.2003

Con ricorso del 16 maggio 2003 la Società Vis Pesaro 1898 S.r.l., a sostegno delle cui ragioni sarebbe successivamente intervenuto il Pescara Calcio S.p.A., adiva, ai sensi degli articoli 32, comma 5, dello Statuto Federale e 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva questa Corte Federale chiedendo che venissero tutelati "i diritti fondamentali propri ed associativi" che sarebbero stati lesi per effetto della pronuncia (di cui era al momento noto il solo dispositivo) resa il 12 maggio precedente dalla Commissione di Appello Federale.

I Giudici di Appello avevano, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Paternò, che in

precedenza aveva chiesto al Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie C il deferimento della Società appellata, annullato la decisione della Commissione Disciplinare ed inflitto al Calcio Pescara la sanzione sportiva della perdita della gara col Paternò, disputata il 19 aprile 2003 in conseguenza della utilizzazione, giudicata irregolare, da parte del Pescara del calciatore Giuseppe Antonaccio che, squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata, non aveva scontato la punizione, in quanto, pur non schierato nella successiva gara di Campionato di Serie C1 Taranto/Pescara del 13 aprile 2003, aveva partecipato alla gara Pescara/Bari del Campionato Nazionale Primavera disputatasi il giorno prima.

Nell'annullare la decisione della Commissione Disciplinare, la C.A.F. osservava che i primi giudici avevano dichiarato infondato l'originario esposto del Calcio Paternò e conseguentemente ritenuto che non sussistessero provvedimenti da adottare con riferimento alla fattispecie, alla stregua della disposizione dell'articolo 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui *il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento*. I Giudici di primo grado avevano rilevato che il calciatore Antonaccio aveva effettivamente scontato la giornata di squalifica, non avendo disputato la gara di Campionato di Serie C1 Taranto/Pescara con la conseguente irrilevanza della partecipazione alla gara contro il Bari del (diverso) Campionato Primavera, eventualmente punibile ai sensi dell'articolo 12, comma 5, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva.

Contro la decisione della Commissione Disciplinare aveva proposto appello davanti la C.A.F. la Società Paternò, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 17, commi 3 e 13, in relazione all'articolo 12, comma 5, tutti del Codice di Giustizia Sportiva, sotto il complessivo, concorrente profilo, della necessaria espiazione della pena nell'ambito della competizione in cui era stata commessa l'infrazione oggetto di provvedimento disciplinare e della correlativa assolutezza del divieto per il tesserato di svolgere qualsiasi attività agonistica in seguito alla comminazione di una sanzione sportiva e esponendo, altresì, che il termine "giornata" connotasse non i singoli giorni della settimana ma il turno del calendario.

L'appellante chiedeva, pertanto, che la Commissione accertasse l'irregolare utilizzazione del calciatore Antonaccio da parte della Società Pescara contro il Bari nel Campionato Primavera e la, conseguente, mancata espiazione della giornata di squalifica e comminasse all'appellata, con

riferimento alla gara contro il Paternò del Campionato di Serie C1 in cui era stato schierato il calciatore, la sanzione sportiva della perdita della stessa.

La Società appellata preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell'impugnazione, non essendo stato il giudizio sulla pretesa irregolarità della posizione del calciatore Antonaccio instaurato davanti al Giudice Sportivo su richiesta delle società interessate, come previsto dall'articolo 24 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva, ma promosso su deferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie C, con conseguente impossibilità per essa appellata dell'assunzione della qualità di parte nel procedimento e difetto di legittimazione a proporre appello da parte della Società Paternò, essendo solo il Presidente Federale titolare di tale facoltà ai sensi dell'articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito il Pescara confutava gli argomenti avversari deducendo l'ineccepibilità della decisione impugnata.

Con la propria pronuncia del 12 maggio 2003 la C.A.F. rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sotto il profilo dell'esistenza di un interesse diretto della Società Paternò all'applicazione della sanzione relativa alla gara dalla stessa disputata contro la società presso la quale militava il calciatore: fonte di tale statuizione era dalla C.A.F. individuata nella norma generale dell'articolo 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che *sono legittimati a proporre reclamo nei casi previsti dal presente codice, le società, loro dirigenti, soci di associazioni e tesserati che ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso*. Nel merito la C.A.F. osservava che le disposizioni racchiuse nei commi 3 e 13 dell'articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva debbono essere interpretate unitariamente, con la conseguenza, da un canto, che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'infrazione e, d'altro canto, che il divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva durante il periodo della squalifica si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società.

La C.A.F. riteneva, inoltre, che il concetto di "giornata" si identificasse in tutti i giorni in cui si articola il turno calcistico.

Per queste ragioni l'appello veniva accolto e, per l'effetto, inflitta al Pescara la sanzione sportiva della perdita della gara con il Paternò per 0 a 2.

Nel ricorso proposto dalla Vis Pesaro 1898 s.r.l. si deduceva: 1) la ricorrenza del doppio requisito, soggettivo ed oggettivo, previsto dal citato articolo 32, comma 5, dello Statuto ed in particolare la mancanza di ulteriori mezzi di impugnazione della decisione della C.A.F.; 2) nel meri-

to : a) la carenza di legittimazione sia ad causam che ad processum della Società Calcio Paternò; b) il conseguente passaggio in giudicato della decisione della Commissione Disciplinare irritualmente impugnata dal Calcio Paternò; c) l'erroneità della pronuncia della C.A.F..

La ricorrente chiedeva, pertanto, che questa Corte dichiarasse la nullità della pronuncia della C.A.F. nonché di essere sentita nel corso del presente procedimento.

Il Paternò Calcio, cui la segreteria della Corte aveva comunicato la pendenza del ricorso avversario e la data di svolgimento della presente udienza, nella propria difesa orale contestava la mancata conoscenza dell'oggetto del procedimento e la ammissibilità del ricorso, in quanto incompatibile con il principio della intangibilità del giudicato formatosi sulla pronuncia della C.A.F. e, nel merito, eccepiva la esattezza della prospettazione dei Giudici di Appello.

Inoltre le parti hanno illustrato oralmente le proprie difese nel corso della udienza di discussione, cui erano state ammesse con provvedimento di questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, rilevato che la società controinteressata è stata, come già messo in evidenza nella parte espositiva, ritualmente ed esaurientemente informata dalla segreteria della Corte dell'oggetto del procedimento e della data della sua trattazione, nel corso della quale sono state esplicate in modo pieno le difese orali.

Ciò premesso, la prima questione che in ordine logico la Corte è chiamata ad affrontare anche in riferimento all'eccezione espressamente sollevata dal Calcio Paternò, è quella attinente alla determinazione del proprio ambito di intervento ai sensi dell'articolo 32 comma 5 dello Statuto Federale nonché alla relazione sussistente tra tale intervento e le pronunce rese da Organi di Giustizia Sportiva di ultima istanza.

Relativamente a quest'ultimo profilo va subito detto che il potere di intervento sussidiario e completivo dell'Ordinamento Federale attribuito dall'articolo 32 comma 5 citato a questa Corte non è certamente inteso, come è giurisprudenza costante, ad *eludere gli effetti preclusivi e di intangibilità del giudicato già prodottisi*, ma è indirizzato a colmare eventuali vuoti di tutela di diritti fondamentali, personali o associativi, non altrimenti protetti. Si tratta, quindi, di un genere di intervento che, come si chiarirà subito, piuttosto che creare disarmonie nel sistema, è rivolto a fornire garanzie di tutela a quelle posizioni soggettive ritenute meritevoli di considerazione, rispetto alle quali il sistema stesso non possa, comunque e per qualsiasi causa, dare la risposta invocata ed alla cui

mancata protezione corrisponderebbe un sensibile *vulnus* in termini di equità all'interno dell'Ordinamento Federale.

Va, quindi, fugato il dubbio circa una possibile contrapposizione tra il provvedimento in parola (di cui deve cogliersi e mettersi in rilievo il carattere straordinario e circoscritto) e provvedimenti di ultima istanza nell'ambito della giustizia sportiva, nel senso che questa Corte ha solo il compito, attraverso l'esercizio del potere riconosciutole dall'articolo 32 comma 5 citato, di sanare le lesioni dei diritti fondamentali personali o associativi che si fossero prodotte quale occasionale conseguenza materiale dei provvedimenti stessi e non già di caducare i provvedimenti in sé. Giova solo ricordare che la concreta vicenda da cui ha preso le mosse la pronuncia di questa Corte nel cosiddetto caso Ternana (C.U. del 1° agosto 2002), aveva ad oggetto la richiesta interpretativa di una norma rivolta a questa Corte da società soccombente in un giudizio, il cui provvedimento finale aveva omesso di impugnare, allo scopo di conseguire la pronuncia di un parere incompatibile con la pronuncia a sé sfavorevole e, quindi, di sovvertirne il contenuto all'esterno delle regole del contraddittorio e del sistema delle impugnazioni. Il caso già giudicato riguardava in sostanza la stessa parte (in senso formale e sostanziale) del giudizio, che, avendo rinunciato allo strumento tipico di tutela previsto dall'Ordinamento Federale, aveva direttamente investito, pur nel difetto del presupposto della sussidiarietà di cui all'articolo 32, questa Corte perché mutasse i propri panni di interprete in quelli indebiti di giudice rescindente, istituzionalmente spettanti all'Organo di Giustizia Sportiva deliberatamente e consapevolmente pretermesso. Ben diversa, come si vedrà oltre, è la situazione registrabile nella presente fattispecie.

Va adesso determinata la portata del ricorso, ex art. 32 comma 5, secondo la struttura e la concezione della norma in parola, ed individuata la latitudine delle condizioni in cui inscrivere i possibili provvedimenti di questa Corte per stabilirne l'atteggiarsi del contenuto.

Deve, quindi, affrontarsi il tema delle situazioni soggettive utilmente deducibili nel presente procedimento.

Per quanto attiene alla nozione di diritti fondamentali, personali o associativi, è da ritenere che il bene tutelato e sotteso a tale formula sia la piena esplicazione dei diritti spettanti ai singoli o alle società in ambito sportivo e che l'intensità della relativa tutela vada commisurata al momento in cui se ne chiede la attuazione e con riguardo alla irreparabilità della lesione ed alla conseguente compromissione della posizione stessa. E' evidente l'impossibilità di predisporre un catalogo di siffatti diritti fondamentali, ma si può pensare alle corrispondenti categorie ordinanti del diritto comune ed in particolare a quelle relative alla personalità delle persone fisiche e giuridiche e ai modi della relativa esplicazione soprattutto nell'ambito della formazione sociale in cui vengono esercitati.

Del resto, come prima anticipato, il carattere fondamentale dei diritti in questione va accertato con riferimento al tempo nel quale se ne chiede tutela, nel senso che per evitare la postergazione della tutela stessa si rende necessario l'immediato intervento di questa Corte.

Peraltro, genesi e finalità dell'articolo 32 comma 5 vanno identificate nella necessità di creare all'interno dell'Ordinamento Federale una camera di compensazione a vantaggio di quelle posizioni soggettive, personali o associative, che, come si dirà subito, se non riconosciute in ambito federale, con ragionevole prevedibilità spingerebbero gli affiliati o i tesserati a perseguirne la tutela nel terreno del diritto comune.

E', quindi, nella prospettiva di ravvicinamento ed armonizzazione tra Ordinamento Federale e diritto comune e della eliminazione delle fratture che vi si dovessero frapporre, che va inteso il ruolo di questa Corte ai sensi dell'art. 32 comma 5, e cioè di una sorta di sentinella dei diritti misconosciuti o non altrimenti tutelati, il cui spettro è insuscettibile di specifica, preventiva determinazione. Essi vanno, al contrario, qualificati applicando alle specifiche circostanze del caso i generali criteri definitivi prima esposti, in modo da far risaltare la natura delle singole posizioni soggettive sottoposte all'esame della Corte, apprezzarne il grado di "fondamentalità" e valutare la gravità della distorsione che, sul piano complessivo dell'Ordinamento Federale, la mancata protezione comporterebbe.

Alla stregua delle osservazioni fin qui svolte può darsi risposta alle eccezioni sollevate dalla odierna intimata nel corso della propria difesa.

Va, in primo luogo, escluso che il ricorso sia stato proposto in prospettiva e con finalità impugnatorie della pronuncia della C.A.F. e che si tratti di (altrimenti improprie ed inammissibili) richieste, effettuate dalle medesime parti processuali, di riesame di decisioni rese da Organi di ultima istanza formulate in un (del tutto inimmaginabile) terzo grado di giudizio federale. Si deve parimenti escludere, per le ragioni prima indicate, che il ricorso ex art. 32 comma 5 possa essere concepito, sempre dalle parti dello stesso giudizio, in funzione caducatoria o anche semplicemente elusiva di un intangibile giudicato: in questo senso non può che confermarsi la costante giurisprudenza di questa Corte. Tuttavia, le circostanze della fattispecie consentono di qualificare in termini del tutto diversi l'odierno ricorso e la natura dei fini per suo tramite perseguiti per nulla contraddittori rispetto ai principi appena enunciati.

Ed invero, la caratteristica peculiare e contraddistintiva dell'odierno ricorso è, dal punto di vista procedurale, di essere stato proposto in via principale da soggetto estraneo (per non esserne, comunque, stato parte) al procedimento all'esito del quale fu pronunciato il provvedimento delle cui conseguenze pregiudizievoli esso chiede a questa Corte l'eliminazione. Può ulteriormente osservarsi

che la pronuncia della C.A.F. ha inciso sulla configurazione della classifica del Campionato di Serie C1 e di fatto ridisegnato la collocazione della Società ricorrente ed interveniente in raffronto con quella del Calcio Paternò, che si trova come loro nelle zone esposte al rischio della retrocessione nella serie inferiore, cui è stato attribuito un incremento di punti in virtù della pronuncia della C.A.F..

Ora, è certo che nei confronti della Società ricorrente (cui non è stato spiegabilmente esteso il contraddittorio nei due gradi del giudizio disciplinare non essendo determinabile a priori l'assetto che la classifica avrebbe potuto assumere dopo la decisione della C.A.F.) l'Ordinamento Federale non preveda il rimedio generale – né rimedio assimilabile nella funzione e nei presupposti – che il diritto comune predispona a favore del terzo negativamente influenzato da una pronuncia ormai passata in giudicato che abbia in concreto disposto di un suo diritto. Nel caso attuale tale diritto consiste nel mantenimento della situazione di classifica anteriore, nella quale la Società oggi intimata occupava una posizione meno vantaggiosa e, come tale, meno capace di esporre la ricorrente al rischio della retrocessione nella serie inferiore.

Ed allora, a colmare questa lacuna ordinamentale, la cui permanenza alimenterebbe il pericolo della separatezza tra Ordinamento federale ed ordinamento di diritto comune e discriminerebbe negativamente i tesserati o gli affiliati cui non venisse riconosciuta identità di posizioni legittimanti o rimedi sostanziali e processuali rispetto ai soggetti del diritto comune, ben si presta – conformemente alle intenzioni ed ai fini del costituente federale – la presente sede. E' qui che deve, pertanto, trovare recepimento la nota giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 177 del 1995) che – nel ritenere indispensabile consentire al terzo, toccato dal giudicato amministrativo, di far valere le sue ragioni dotandolo di uno strumento equivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze, ha dichiarato illegittime le norme in materia di giudizio davanti agli Organi di giustizia amministrativa nella parte in cui non prevedono l'esperibilità davanti ad essi dell'opposizione di terzo ordinaria di cui all'articolo 404 Cod. Proc. Civ..

Da questo punto di vista emerge la ricorrenza nella presente fattispecie del requisito dell'assenza nell'Ordinamento Federale di strumenti di garanzia corrispondenti o equivalenti a quelli dell'opposizione di terzo e che la presente è l'unica sede nella quale tale lacuna si sarebbe potuta fruttuosamente denunciare. E' altrettanto chiaro, che, nelle more dell'adeguamento dell'Ordinamento Federale a quello comune in punto di previsione del rimedio impugnatorio dell'opposizione di terzo ordinaria, non possa che essere la Corte Federale ad intervenire, esercitando l'indeclinabile coppia di funzioni rescindente – rescissoria nei confronti della decisione che ha determinato la reazione del terzo ritenutosi da essa pregiudicato ed attraendo davanti a sé la materia, cioè svolgendo la funzione

di giudice dell'opposizione. Ché, se ciò non avvenisse e la Corte si limitasse alla generica enunciazione della necessità di colmare normativamente la lacuna, declinando qualsiasi concreto e possibile, alla luce della stessa formulazione del potere straordinario ex art. 32 comma 5, intervento volto ad assicurare l'effettiva delibazione della fondatezza del ricorso, verrebbe irrimediabilmente frustrata la portata garantista della norma. Essa sarebbe, infatti, relegata all'immeritato rango di inconcludenti declamazioni, ciò che è l'esatto contrario del disegno riformatore obiettivato nella norma in questione.

Ciò detto con riguardo alla ricorrenza delle condizioni in senso ampio processuali di ammissibilità del ricorso, è da dire che con altrettanta nettezza sussistono quelle di carattere sostanziale, nel senso che quelli fatti valere dai ricorrenti davanti la Corte sono diritti fondamentali nel senso prima illustrato. Ed invero, è indubitabile che debba essere ascritto al genere dei diritti fondamentali (con evidenti refluenze sia sul versante personale che su quello associativo) tanto il diritto ad un giusto processo, solo reso possibile dalla concreta previsione per il terzo estraneo alla regolamentazione processuale di "res inter alios acta" ricadente nella sfera dei propri diritti di un rimedio che gli assicuri il reinserimento nel circuito processuale e la possibilità di far valere le proprie ragioni con efficacia e garanzie pari a quelle di cui avrebbe goduto se fosse stato sin dall'inizio parte del processo in cui si giudicava "senza di lui contro di lui", quanto il diritto alla stabilità ed immodificabilità della classifica del campionato di appartenenza se non attraverso la garanzia originaria del contraddittorio o postuma dell'opposizione di terzo e mediante le forme del giusto processo e nell'ottica dell'esplicazione del pieno diritto di difesa.

Va ancora posto in rilievo che la pretesa a non vedere rimaneggiata, sia pure in forma mediata e di occasionalità materiale, la propria posizione sportiva (più circoscritta espressione della generale posizione del tesserato o dell'affiliato nell'ordinamento sportivo) costituisce il riflesso soggettivo della generale e condivisa aspirazione al regolare svolgimento della competizione, che verrebbe compromessa se le modifiche non fossero precedute o accompagnate da adeguate garanzie per tutti gli affiliati o associati.

Ed ancora, la fattispecie sottoposta all'esame della Corte esibisce un altro, duplice e notevolissimo profilo giustificativo dell'intervento integrativo ex art. 32, riconducibile alla sfera equitativa.

Si tratta, infatti, di un intervento che viene ad essere invocato nella fase conclusiva del campionato, allorché la dilatazione dei tempi o la mancanza di sollecitudine nell'accertamento della fondatezza delle ragioni del ricorrente comporterebbero automaticamente un sostanziale diniego di

tutela. In secondo luogo, vi è da ravvisare nel caso concreto un serio momento di disarmonia all'interno dello stesso Ordinamento Federale che, come risulta documentalmente, ha punito con sanzioni cumulative un medesimo fatto – infrazione disciplinare, e cioè lo schieramento in una gara di Campionato Primavera di un calciatore squalificato in una gara di campionato di serie superiore. Ed infatti, è stata comminata, rispettivamente dalla C.A.F. e dal Giudice disciplinare competente, la medesima sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 2 sia con riferimento alla gara disputata nella serie superiore che in quella giocata nella competizione minore. A prescindere per il momento dalla valutazione sulla legittimità della prima delle due sanzioni (costituente oggetto del ricorso), è innegabile che la sovrapposizione di sanzioni per un medesimo fatto integri – laddove si consideri l'aspetto della mancata previsione normativa di una simile eventualità – dal punto di vista sostanziale la violazione del principio di legalità, e, dal punto di vista processuale, lo strappo alla regola del “ne bis in idem.”

Conclusivamente, il ricorso deve considerarsi ammissibile e l'intervento della Corte, nei limiti in cui è stato sollecitato e nei termini che si andranno esponendo, va reputato un essenziale tassello per il completamento della funzione di garanzia e tutela dei diritti dei tesserati o affiliati nell'ambito federale, nonché di accostamento dell'ordinamento sportivo al modello del diritto comune. Così inteso lo statuto dei poteri connessi alla norma dell'art. 32 comma 5, essi assicurano una prospettiva non meramente burocratica, sempre più oggetto di ripulsa da parte degli stessi giudici ordinari, ma di attenzione e rispetto per i c.d. diritti muti e connota la funzione della Corte in chiave non esclusivamente nomofilattica ma di sostanziale garanzia dell'intero ordinamento sportivo.

Deve ora procedersi all'esame del merito del ricorso, iniziando dal primo e diffuso motivo incentrato su una pretesa illegittimità dell'impugnazione davanti la C.A.F. della decisione dei primi giudici da parte dell'odierno intimato, che sarebbe stato privo di legittimazione processuale, in quanto estraneo al giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato.

Deve, infatti, osservarsi che la decisione dei giudici di primo grado certamente riverberava negativamente i propri effetti sulla posizione dell'intimata, in quanto aveva rigettato la denuncia di irregolare schieramento nella competizione di serie minore di un calciatore squalificato nella competizione di serie maggiore. Ora proprio dal diniego della pretesa dell'odierna intimata di ottenere la vittoria – sanzione con il risultato di 2 – 0 ha tratto origine l'impugnazione davanti alla C.A.F. con l'intento di conseguire lo stesso bene della vita non attribuito in prima istanza.

Né vale sostenere in contrario che sarebbe preclusa l'impugnazione a chi non sia stato parte

del procedimento di primo grado. Ed infatti, si è ormai consolidata la giurisprudenza (v. per tutti, CdS, VI, 3 aprile 2002 n. 1854 e, obiter, C. Cost. n. 177/1995 cit.) che considera legittimato all'appello chi, pur non avendo rivestito la qualità di parte nel procedimento di primo grado, veda compromesso il proprio interesse dagli effetti della sentenza impugnata.

La C.A.F. ha quindi esattamente riconosciuto questo potere all'odierna intimata.

Le ulteriori censure che il ricorrente ha fatto valere in questa sede sono accomunate dalla circostanza, chiaramente emersa durante la discussione orale, che sono dirette a denunciare l'incompatibilità con il diritto federale dell'interpretazione dell'art. 17, commi 3 e 13, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui, nel caso di squalifica per una o più giornate di gara, il divieto di giocare non è limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, estendendosi alla partecipazione a qualsiasi altra gara ufficiale di ogni squadra della stessa società.

L'ulteriore censura di incompatibilità con il diritto federale riguarda l'interpretazione secondo cui, al fine di individuare l'ambito sanzionatorio della norma in materia di squalifiche, il concetto di "giornata" in cui espiare la sanzione debba identificarsi in tutti i "giorni" in cui si articola il turno calcistico, ed il divieto di cui all'art. 17 comma 13 del Codice di Giustizia Sportiva non sarebbe limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estenderebbe anche alla partecipazione alle gare ufficiali di altre squadre della stessa Società, non nel giorno, ma nella stessa giornata di calendario in cui si deve scontare la qualifica.

Per quanto l'interpretazione che questa Corte è chiamata a dare, e che è destinata a far perno all'esame del ricorso, muova dall'esame congiunto dei commi 3 e 13 dell'articolo 17 più volte citato, non può non porsi nel dovuto rilievo che i due commi in parola disciplinano aspetti diversi della materia della esecuzione delle sanzioni sportive e producono, dunque, effetti diversi e come tali inidonei a determinare una forma di collegamento tra le stesse, costitutivo di una loro pretesa "interpretazione unitaria".

Ed invero, la norma principale che regola la nozione di sanzione consistente nella squalifica per una o più giornate va esclusivamente identificata nel comma 3 dell'articolo 17, che disciplina sia il contesto di riferimento oggettivo-temporale di espiazione della sanzione che le relative modalità. L'esegesi letterale della norma è alquanto agevole, anche alla luce di principi incontestati da tempo fissati sia da questa Corte che dalla Commissione di Appello Federale. Il fondamentale criterio regolatore della esecuzione delle sanzioni è duplice: in primo luogo è da considerare che – secondo

Corte Federale C.U. n. 5/Cf stagione 2000/2001- il principio della separatezza delle varie competizioni previste in ambito federale – affermato da questa stessa Corte con C.U.n. 2/Cf stagione 1998/1999 – trova applicazione anche ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, con la intuitiva conseguenza che la sanzione debba essere scontata nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava quando ha commesso l’infrazione. La seconda cornice di riferimento è costituita dalla normativa risultante dal Regolamento del Campionato Italiano Primavera 2002/2003, di cui al C.U. n. 64 del 25 settembre 2002, il cui articolo 6 penultimo comma stabilisce che *agli effetti regolamentari, comunque, le gare verranno considerate come disputate nel giorno in cui effettivamente si svolgono.*

Alla stregua di questa coppia di riferimenti e dell’analisi testuale del comma 3 dell’articolo 17 in esame si legittima la conclusione secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara non può, in omaggio al principio della separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto, è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l’unica in grado di evitare l’elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l’inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell’infrazione. Né l’interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall’altra che ritenesse che l’ambito di espiazione della squalifica debba estranearsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell’ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi l’ipotesi tra il “termine squadra” adoperato nella norma ed il diverso “termine società” che non può essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimonial-imprenditoriale, ma del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di continenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora alla locuzione *gare ufficiali della squadra nella quale militava* di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita.

Intimo corollario di questa interpretazione de plano è che la mancata disputa, nella competizione in cui era stata posta in essere la condotta punita, della gara immediatamente successiva a quella di adozione del provvedimento comminatorio realizza l'incontestabile effetto espiatorio della pena ed esclude qualunque carattere di illiceità sportiva con riferimento alle gare disputate nel corso della medesima competizione dal calciatore nella propria squadra successivamente alla espiazione della squalifica stessa per il numero di giornate previsto nei termini appena indicati. Correlativamente ed intuitivamente nessuna sanzione è concepibile con riferimento a gare disputate dal calciatore nell'ambito della competizione sportiva nel corso della quale era stata posta in essere la condotta sanzionata una volta che egli non abbia partecipato, per il numero di giornate previsto dall'organo disciplinare, alle gare disputate dalla propria squadra in quella competizione. E' indubbio che il risultato acquisito sul campo, eventualmente posto nel nulla da provvedimenti adottati da Organi di Giustizia Sportiva incompatibili con l'interpretazione qui fissata o contrari alla stessa, debba essere ripristinato a tutela dei diritti fatti valere davanti a questa Corte ai sensi dell'articolo 32 comma 5 dello Statuto Federale dal tesserato o affiliato che fosse stato penalizzato, come in questo caso, da una interpretazione difforme adottata sul presupposto, qui espressamente dichiarato inaccoglibile, della inefficacia della espiazione della sanzione nel modo prima più volte descritto.

Altro è il quadro di riferimento della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 17. Essa non può in alcun modo essere intesa come norma additiva a quella del precedente comma 3 per ciò che attiene alla materia della esecuzione, e delle relative modalità oggettivo-temporali, della sanzione. La materia stessa deve, infatti, come prima visto, ritenersi esaurientemente e completamente disciplinata dallo stesso comma 3, insuscettibile di deroga per effetto di una inammissibile lettura, con esso incompatibile, del comma 13. Quest'ultima norma, infatti, da un canto assolve la funzione di prevedere quale forma di sanzione accessoria rispetto a quella fondamentale fissata dal comma 3 l'inibizione al calciatore squalificato dallo svolgimento di qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica; d'altro canto, lo stesso comma 13 fornisce una inequivoca conferma dell'unicità della interpretazione, nei termini appena illustrati, del comma 3 che precede, in quanto espressamente precisa che la nozione di squalifica coincide con quella di mancata partecipazione alle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3 ovvero "la squadra nella quale (il calciatore) militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento". E' allora chiara l'univocità del disegno normativo scandito dai due commi in esame della stessa norma e cioè che tanto la sanzione principale quanto quella accessoria possono solo applicarsi al periodo della squalifica inteso come il lasso tem-

porale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della medesima competizione in cui è stato posta in essere la condotta oggetto di sanzione. Ancora una volta deve, quindi, ritenersi del tutto scriminata dal punto di vista disciplinare la condotta del calciatore che, scontata tempestivamente e pienamente la squalifica nelle gare ufficiali della propria squadra e nell'ambito del campionato in cui fu sottoposto a sanzione, svolga altre forme di attività sportiva in ambito federale; parallelamente deve essere ripristinato il risultato acquisito sul campo, ed eventualmente riformato dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativo a gare (disputate nel campionato nel cui contesto maturò la sanzione) della squadra del calciatore squalificato, che ad esse abbia partecipato dopo l'espiazione della squalifica stessa.

Specularmente, ricorre l'ipotesi del comportamento sanzionabile ai sensi del comma 13, sotto il profilo della violazione del divieto inibitorio, allorché il calciatore squalificato nella competizione in cui fu commesso il fatto sanzionato, svolga attività sportiva in altro campionato, prima di aver espiaato la squalifica nel torneo di competenza.

In conclusione, il ricorso va accolto e, conseguentemente, deve confermarsi il risultato acquisto sul campo nel corso della gara oggetto del ricorso stesso. Va disposta la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

la Corte federale, decidendo sul ricorso in epigrafe proposto dalla Vis Pesaro 1898 di Pesaro, lo accoglie e, per l'effetto, conferma il risultato della gara Pescara/Paternò del 19 aprile 2003. Dispone la restituzione della tassa versata.

.....

11. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 17, COMMI 3 E 13, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIONI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSI IN MERITO ALLA GARA PESCARA/PATERNÒ DEL 19.4.2003

La Corte Federale è stata chiamata dal Presidente Federale a fornire “ interpretazione univoca dell'art. 17, commi 3 e 13, del Codice di Giustizia sportiva (ed ogni altra disposizione collegata), oggetto di decisioni discordanti tra i diversi Organi di giustizia sportiva” e di “ potenziale conflitto di competenza tra organi federali”, come segnalato dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie C.

L'interpretazione che questa Corte è chiamata a dare deve muovere dall'esame congiunto dei commi 3 e 13 del citato articolo 17, i quali, peraltro, disciplinano aspetti diversi della materia della esecuzione delle sanzioni sportive e producono, dunque, effetti diversi e come tali inadeguati a determinare una forma di collegamento tra le stesse, costitutivo di una loro pretesa "interpretazione unitaria".

Ed invero, la norma principale che regola la nozione di sanzione consistente nella squalifica per una o più giornate va esclusivamente identificata nel comma 3 dell'articolo 17, che disciplina sia il contesto di riferimento oggettivo-temporale di espiazione della sanzione che le relative modalità. L'esegesi letterale della norma è alquanto agevole, anche alla luce di principi incontestati da tempo fissati sia da questa Corte che dalla Commissione di Appello Federale. Il fondamentale criterio regolatore della esecuzione delle sanzioni è duplice: in primo luogo è da considerare che – secondo Corte Federale C.U. n. 5/Cf stagione 2000/2001- il principio della separatezza delle varie competizioni previste in ambito federale – affermato da questa stessa Corte con C.U.n. 2/Cf stagione 1998/1999 – trova applicazione anche ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, con la intuitiva conseguenza che la sanzione debba essere scontata nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava quando ha commesso l'infrazione. La seconda cornice di riferimento è costituita dalla normativa risultante dal Regolamento del Campionato Italiano Primavera 2002/2003, di cui al C.U. n. 64 del 25 settembre 2002, il cui articolo 6 penultimo comma stabilisce che *agli effetti regolamentari, comunque, le gare verranno considerate come disputate nel giorno in cui effettivamente si svolgono.*

Alla stregua di questa coppia di riferimenti e dell'analisi testuale del comma 3 dell'articolo 17 in esame si legittima la conclusione secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara non può, in omaggio al principio della separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell'infrazione ed all'interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto, è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l'unica in grado di evitare l'elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l'inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell'infrazione. Né l'interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall'altra che ritenesse che l'ambito di espiazione della squalifica debba estranearsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della

condotta illecita e identificarsi piuttosto nell'ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi l'ipotesi tra il "termine squadra" adoperato nella norma ed il diverso "termine società" che non può essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimonial-imprenditoriale, ma del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di contenenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora alla locuzione *gare ufficiali della squadra nella quale militava* di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita.

Intimo corollario di questa interpretazione de plano è che la mancata disputa, nella competizione in cui era stata posta in essere la condotta punita, della gara immediatamente successiva a quella di adozione del provvedimento comminatorio realizza l'incontestabile effetto espiatorio della pena ed esclude qualunque carattere di illiceità sportiva con riferimento alle gare disputate nel corso della medesima competizione dal calciatore nella propria squadra successivamente alla espiazione della squalifica stessa per il numero di giornate previsto nei termini appena indicati. Correlativamente ed intuitivamente nessuna sanzione è concepibile con riferimento a gare disputate dal calciatore nell'ambito della competizione sportiva nel corso della quale era stata posta in essere la condotta sanzionata una volta che egli non abbia partecipato, per il numero di giornate previsto dall'organo disciplinare, alle gare disputate dalla propria squadra in quella competizione.

Altro è il quadro di riferimento della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 17. Essa non può in alcun modo essere intesa come norma additiva a quella del precedente comma 3 per ciò che attiene alla materia della esecuzione, e delle relative modalità oggettivo-temporali, della sanzione.

La materia stessa deve, infatti, come prima visto, ritenersi esaurientemente e completamente disciplinata dallo stesso comma 3, insuscettibile di deroga per effetto di una inammissibile lettura, con esso incompatibile, del comma 13. Quest'ultima norma, infatti, da un canto assolve la funzione di prevedere quale forma di sanzione accessoria rispetto a quella fondamentale fissata dal comma 3 l'inibizione al calciatore squalificato dallo svolgimento di qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica; d'altro canto, lo stesso comma 13 fornisce una inequivoca conferma dell'univocità della interpretazione, nei termini appena illustrati, del comma 3 che precede, in quanto espressamente precisa che la nozione di squalifica coincide con quella di mancata partecipa

zione alle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3 ovverossia “la squadra nella quale (il calciatore) militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. E’ allora chiara l’unicità del disegno normativo scandito dai due commi in esame della stessa norma e cioè che tanto la sanzione principale quanto quella accessoria possono solo applicarsi al periodo della squalifica inteso come il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta oggetto di sanzione. Ancora una volta deve, quindi, ritenersi del tutto scriminata dal punto di vista disciplinare la condotta del calciatore che, scontata tempestivamente e pienamente la squalifica nelle gare ufficiali della propria squadra e nell’ambito del campionato in cui fu sottoposto a sanzione, svolga altre forme di attività sportiva in ambito federale; parallelamente deve essere ripristinato il risultato acquisito sul campo, ed eventualmente riformato dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativo a gare (disputate nel campionato nel cui contesto maturò la sanzione) della squadra del calciatore squalificato, che ad esse abbia partecipato dopo l’espiazione della squalifica stessa.

Specularmente, ricorre l’ipotesi del comportamento sanzionabile ai sensi del comma 13, sotto il profilo della violazione del divieto inibitorio, allorché il calciatore squalificato nella competizione in cui fu commesso il fatto sanzionato, svolga attività sportiva in altro campionato, prima di aver espiaato la squalifica nel torneo di competenza.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime l’avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui all’art. 17, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, debba ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica e che il divieto di svolgere attività sportiva di cui allo stesso art. 17, comma 13, cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti.

.....

12. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatori

Basile Enrico, Esposito Thomas e Caniani Vincenzo:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio;

+*****

Grassi Maurizio e Meloni Luigi:
(istanze reiterate)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato;

.....

dirigenti e tecnici

Bellandi Roberto e Micheli Daniele:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio.

.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 23 maggio 2003

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)